



GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, CONSEGNA E RACCOLTA PUBBLICITARIA DEL BOLLETTINO UFFICIALE MUNICIPALE CAPITOLATO D'ONERI

Il Comune di San Benedetto del Tronto intende procedere, mediante gara ad evidenza pubblica -“procedura aperta”, all’appalto dei servizi sotto specificati per la durata di mesi 30 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 513 del 09/05/2019 nella quale si individua quale Responsabile del Procedimento il dr. Eugenio Anchini, direttore del Servizio Rapporti con il Cittadino.

Nei successivi articoli del presente capitolato verranno precisate le informazioni necessarie per una corretta formulazione dell’offerta (più dettagliatamente specificate nel disciplinare di gara) ed inoltre prescrizioni ed oneri generali per la conduzione dei servizi.

Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA

Il presente capitolato ha per oggetto:

- il conferimento del servizio di stampa del giornale mensile “Bollettino Ufficiale Municipale” di proprietà del Comune registrato presso il Tribunale di Ascoli Piceno il 28/02/1994 con numero 316 avente le caratteristiche tecniche meglio specificate nel successivo articolo.
- il conferimento del servizio di distribuzione col sistema “door to door” del suddetto mensile alle famiglie residenti della Città di San Benedetto del Tronto;
- il conferimento del servizio di raccolta e gestione delle inserzioni pubblicitarie sul suddetto periodico negli spazi a tale scopo riservati con le modalità di seguito specificate.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

All’unico operatore economico affidatario saranno richiesti i seguenti servizi:

a) STAMPA

Operazioni tecniche propedeutiche nonché la stampa del giornale entro 5 giorni lavorativi dalla messa a disposizione, da parte del competente ufficio del Comune, del file elettronico contenente l’impaginato del giornale che ha le seguenti caratteristiche: formato chiuso 21 cm. x 30; n. 16 facciate autocopertinate in carta proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate (certificazioni FSC o PEFC) 130 gr./mq. , stampa in quadricromia. Rilegatura con due punti metallici. Periodicità: mensile (n. 11 numeri annui). Tiratura n. 20.000 copie per ciascun numero. La redazione dei contenuti e l’impaginazione grafica (fatta eccezione per le inserzioni pubblicitarie, come meglio specificato in seguito) è curata dal Servizio competente del Comune. I 5 giorni lavorativi decorrono dalla ricezione del “visto si stampi” trasmesso per telefono o posta elettronica dal Direttore responsabile del giornale o suo incaricato.

b) DISTRIBUZIONE

Distribuzione mensile, con il sistema “door to door” (ovvero inserimento della copia del giornale nella cassetta postale di ciascuna famiglia) delle n. 19.900 copie non indirizzate ai nuclei familiari della città entro 7 giorni lavorativi dall’ultimazione della fase di stampa. Dell’avvenuta distribuzione dovrà essere redatto apposito report contenente elenco delle vie e data in cui sono state servite da rimettere mensilmente al competente ufficio del Comune. N. 100 copie vanno consegnate al Comune.

Non è consentito l’inserimento delle copie nelle cassette destinate al materiale pubblicitario. Qualora l’accesso ai locali condominiali dove si trovano le cassette postali non venga autorizzato, se ne dovrà dare conto nel suddetto report.

c) PUBBLICITÀ'

Gestione della pubblicità da inserire esclusivamente sulla seconda, terza e quarta pagina di copertina del giornale e nella pagina interna n. 3. Per gestione s'intende la tenuta dei contatti con i clienti, la definizione degli spazi e dei contenuti del messaggio pubblicitario, la stipula dei relativi contratti d'inserzione pubblicitaria, l'eventuale ideazione e composizione dell'inserzione. E' fatta salva la facoltà del direttore responsabile del giornale, ai sensi delle normative vigenti sulla stampa, rifiutare la pubblicazione di inserzioni che, per natura dei messaggi, immagini o frasi, possano dar luogo ad azioni di responsabilità civile e penale nei confronti del direttore o dell'editore o che soltanto siano in contrasto con la natura del "Bollettino" di mezzo di informazione di pubblica utilità. Così come nessun diritto potrà essere reclamato in ordine ad eventuali inserzioni pubblicitarie inserite in articoli o spazi riservati alla redazione del giornale e finalizzate a sostenere iniziative direttamente organizzate dall'Ente a titolo di sponsorizzazione.

In ogni caso, allo scopo di non frammentare eccessivamente gli spazi disponibili, non saranno ammesse inserzioni che siano, per dimensioni, inferiori alla metà della superficie della rispettiva pagina di pubblicazione.

Allo scopo di consentire al direttore responsabile l'esercizio del suddetto potere di controllo, l'affidatario è tenuto a trasmettere allo stesso una bozza del prodotto ed attendere il "visto si stampi" da cui decorrono i 5 giorni lavorativi stabiliti per la stampa delle copie.

Art. 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'appaltatore dovrà assicurare che tutti i servizi vengano svolti a regola d'arte, sarà responsabile della corretta esecuzione degli stessi, dovrà costantemente adibire ai compiti descritti il personale idoneo. Qualora sopraggiunte indisponibilità temporanee di personale compromettessero il normale svolgimento dei servizi conferiti, sarà cura dell'impresa provvedere alla immediata sostituzione delle unità lavorative senza alcun onere per l'Ente gestore.

Tutto il personale adibito ai servizi appaltati opererà sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice sia nei confronti di terzi che dell'Amministrazione appaltante. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati tutte le condizioni normative e retributive del CCNL vigente per i lavoratori del settore.

Il gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di rescissione del contratto di appalto. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

L'appaltatore sarà tenuto a propria cura e spese, a conformare l'esecuzione del servizio appaltato a tutte le disposizioni legislative inerenti il servizio in oggetto e a quelle che entreranno in vigore. Per quanto concerne le norme di protezione e sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi oggetto del presente capitolato, adeguata formazione, informazione e addestramento.

Qualora nell'esecuzione dei servizi assegnati si renda necessario un aumento delle prestazioni richieste l'appaltatore ha l'obbligo di stipulare il relativo contratto integrativo assumendosene le spese. Per le modifiche e varianti contrattuali in corso di esecuzione si rinvia all'art. 106 del Codice dei contratti.

Art. 4 - DIRITTI ED ONERI DEL COMUNE

Il Comune si riserva di verificare direttamente, tramite proprio personale, l'esatto adempimento del servizio affidato. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo medesimo in nessun modo riduce o annulla le eventuali responsabilità della ditta affidataria. Compete al Direttore dell'esecuzione, coincidente con il Responsabile del

Procedimento, segnalare tempestivamente, tramite raccomandata AR e/o PEC, eventuali inadempienze, danni o inconvenienti rilevati in relazione all'affidamento dello stesso. Il Comune è altresì espressamente sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento dei servizi assegnati.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono svolti i servizi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi entro 15 giorni, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione Comunale potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Il corrispettivo sarà pagato in rate mensili posticipate coincidenti con ciascuna uscita del B.U.M. secondo la tempistica prevista dalla legge.

Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il conferimento di servizi oggetto del presente Capitolato ha una durata di 30 mesi decorrenti dal numero del BUM di luglio 2019 (ultimo numero del B.U.M. pubblicato: dicembre 2021), **con eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno (fino a dicembre 2022).**

Art. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO, BASE D'ASTA, CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi degli artt. 35, comma 4, e 167, comma 1, del Codice, è di € 203.000,00 (esclusa IVA), comprensivo dell'opzione di rinnovo ed inteso come sommatoria del corrispettivo presunto per il servizio di stampa e di distribuzione del giornale e del fatturato derivante dalla vendita degli spazi pubblicitari. Non sono ravvisabili rischi da interferenze. Pertanto, i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero. L'importo a **base di gara** è pari ad € **61.750,00 (€ 24.700 annui)**, da intendersi quale onere richiesto al Comune - per tutta la durata contrattuale (30 mesi) - risultante dalla differenza tra i costi del servizio di stampa e distribuzione del giornale come da disponibilità di bilancio ed i presunti ricavi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari, IVA esclusa. Il corrispettivo spettante all'affidatario sarà dato dai ricavi della vendita degli spazi pubblicitari maggiorati di una ulteriore somma corrispondente alla offerta economica presentata in sede di gara, al netto del ribasso.

Il corrispettivo dovuto dal Comune sarà pagato a rate mensili posticipate, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 7 - GARANZIE RICHIESTE

Al momento della stipula del contratto l'aggiudicatario del servizio dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

Per lo svincolo della cauzione di cui al comma 1, si rinvia all'art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per inadempienze contrattuali dell'affidatario il quale è obbligato al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la garanzia definitiva potrà essere incamerata a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti.

Art. 8 – INADEMPIENZE E PENALITÀ'

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito

specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa via PEC. L'impresa ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione.

In caso di non corretta esecuzione dei servizi per negligenza o colpa grave, l'Amministrazione applicherà una sanzione pari a € 200,00. Per corretta esecuzione si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la stampa e/o il confezionamento del prodotto editoriale secondo i normali standard qualitativi coerenti con le caratteristiche grafiche e cromatiche dell'impaginato informatico inviato alla stampa.

In caso di ritardo nell'esecuzione del contratto per colpa dell'Affidatario, si applicherà una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica descritta nell'art. 2

L'importo della penale, nel caso in cui l'impresa non produca giustificazioni scritte nel rispetto del termine di 10 giorni ovvero le stesse non siano ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'Ente, sarà trattenuto in fase di liquidazione della fattura, previa comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria, salvo il diritto alla rifusione del maggior danno.

Art. 9 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono ammesse le prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara in quanto, a norma dell'art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 10 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte del competente ufficio. Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovessero occorrere per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

La mancata sottoscrizione del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della relativa convocazione, per fatto esclusivamente imputabile all'aggiudicatario, sarà considerata come una rinuncia e pertanto l'Ente potrà procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese eventualmente sostenute.

Tutte le spese contrattuali sono a carico del fornitore.

Nelle more della stipula contrattuale, l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato ai patti e condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse avviare l'esecuzione anticipata nei termini e alle condizioni offerte in gara, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. decadenza dall'aggiudicazione;
2. interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
3. incameramento della garanzia provvisoria;
4. pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
5. eventuali azioni risarcitorie a tutela della stazione appaltante;

6. ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempienze gravi o ripetute, senza che l'affidatario del servizio possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, previa contestazione dell'addebito, a mezzo PEC, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni; ciò verificandosi l'affidatario è tenuto, comunque, a proseguire il servizio fino all'inizio della nuova gestione da parte del soggetto subentrante.

2. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, senza che l'affidatario possa vantare alcunché nei seguenti casi:

1. subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
2. fallimento dell'appaltatore;
3. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
4. recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze circa la regolare esecuzione del servizio;
5. per accertata, mancata applicazione dei contratti di lavoro o degli oneri previdenziali, contributivi e/o assicurativi.
6. per mancati adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza;

Trova inoltre applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto si intende, altresì, risolto “*ipso facto et iure*” ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta nei seguenti casi.

1. per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali del Comune;
2. per l'impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza dei servizi;

Qualsiasi danno provocato al Comune in dipendenza del contratto rescisso o risolto ipso iure comporterà l'obbligo del risarcimento da parte della Ditta. Le penali ed il risarcimento danni saranno recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da recuperare.

Art 12 - CONTROVERSIE

Qualora nel corso della gestione dovessero insorgere delle controversie tra il Comune e la società affidataria dei servizi, si procederà alla sua risoluzione in ossequio alle norme del presente Capitolato.

Tutte le vertenze che non potessero essere definite in via diretta tra le parti saranno sottoposte alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Ascoli Piceno.

Art.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Spettano agli interessati i diritti di cui agli artt. 15-22 del citato Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 14 - ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto saranno a totale carico della ditta affidataria, nessuna esclusa o eccettuata. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente capitolato sono soggetti

al pagamento dell'IVA.

Art. 15 – NORME FINALI

L'appaltatore non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato valgono, ove applicabili, le norme del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli atti attuativi nonché le norme del codice civile.

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi natura e/o specie al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

f.to

il Dirigente

dott. ssa Catia Talamonti